

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

l'articolo 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazione, con la legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Semplificazioni degli oneri formali nella partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici», ha introdotto il comma 2-*bis* dell'articolo 38 del Codice dei contratti pubblici;

il comma 2-*bis* prevede in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma secondo dell'articolo 38, l'obbligo per il concorrente di pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria stabilita nel bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro;

che il versamento della suddetta sanzione è garantito dalla cauzione prov-

visoria presentata dal concorrente a garanzia dell'offerta, ai sensi dell'articolo 75 del Decreto legislativo n. 163 del 2006;

l'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria, stante l'attuale formulazione letterale della norma, sussista anche nell'ipotesi in cui il concorrente non abbia interesse a regolarizzare le dichiarazioni sostitutive rese in gara e, quindi, venga escluso;

il legislatore, introducendo il comma 2-bis, ha voluto porsi in linea con i principi comunitari e nazionali volti a tutelare la massima concorrenza, evitando, nei procedimenti di gara, esclusioni per mere carenze formali;

ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 445 del 2000, è previsto che in caso di autodichiarazioni irregolari o incomplete, non costituenti falsità, ne debba essere consentita la regolarizzazione o il completamento, senza alcun aggravio economico per l'interessato;

ai sensi del Codice delle Assicurazioni Private (di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005), risulta vietato stipulare contratti di assicurazione che abbiano per oggetto il trasferimento del rischio di pagamento delle sanzioni amministrative (articolo 12);

un'interpretazione strettamente legata al dato letterale del termine « sanzione » potrebbe non garantire l'applicazione del nuovo disposto dell'articolo 39, poiché renderebbe, de facto, inattuabile la copertura assicurativa del rischio connesso all'irrogazione della sanzione stessa;

l'attuale testo prevede il pagamento di una sanzione il cui importo può giungere fino a 50.000 euro, con un notevole aggravio per gli operatori economici e possibile pregiudizio per i principi di massima partecipazione e concorrenza;

si registra una forte disomogeneità applicativa della norma, da parte delle

stazioni appaltanti, con proliferazione del contenzioso, di per sé foriero di extra costi a carico dello Stato;

il comma 2-bis dell'articolo 38 necessita di una modifica che ne definisca meglio l'ambito applicativo, in aderenza con i principi generali in materia di « soccorso istruttorio »,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative volte a sopprimere la previsione della sanzione pecuniaria ovvero, in subordine, a chiarire che l'applicazione della suddetta sanzione sia riferita unicamente all'ipotesi in cui il concorrente decida di produrre le dichiarazioni mancanti o incomplete, eliminando la necessità di produrre cauzione a sua copertura e rideterminando gli importi minimi e massimi della sanzione, in ragione dei costi effettivi legati all'espletamento del procedimento suppletivo di verifica della regolarità delle dichiarazioni integrate dal concorrente.

9/2629-AR/**29**. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Dorina Bianchi.

OMISSIS